

SUB A

2/8/2012

Ai Direttori

A Venis - c.a. Valter Baldassi

e p.c. *al Direttore Generale*

Oggetto: D.L. 22 giugno 2012 n. 83 *Misure urgenti per la crescita del Paese*. Norme di particolare interesse per l'Amministrazione comunale in tema di pubblicità degli atti.
Nota informativa.

Nel Suppl. Ord. n. 129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 é stato pubblicato il Decreto legge in oggetto nel quale, accanto alle prevalenti misure strettamente connesse al rilancio di settori economici (edilizia, porti etc) ed alla incentivazione alle imprese, al lavoro ed alle infrastrutture, viene introdotta una norma (art. 18 "*Amministrazione aperta*") diretta a garantire la pubblicità in rete degli atti della P.A. che comportino "*concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.....omissis.....*" (comma 1), nell'ottica della trasparenza della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni che comunque comportino la spendita di denaro pubblico.

In particolare, la norma prevede che la pubblicazione avvenga attraverso l'indicazione di precisi elementi ritenuti idonei a garantire l'informazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

A tal fine, la pubblicazione dovrà avvenire nell'apposita sezione dedicata a "*Trasparenza, valutazione e merito*" (D.Lgs n. 150/2009) con modalità tecniche e formati ispirati all' "*open data*" che consentano l'esportazione e la ricerca delle informazioni, anche aggregate, e sarà coordinata mediante un regolamento, da emanarsi entro il 31/12/2012, con le altre norme che già prevedono forme di pubblicità. In detto regolamento, il Governo potrà inoltre disciplinare le modalità di attuazione della pubblicazione con riferimento anche ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

Di particolare rilievo risulta il comma 5 laddove prevede che, con decorrenza 01 gennaio 2013, la mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ad atti assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legge (26/06/2012) costituirà "*condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare*" e conseguentemente sarà elemento ostativo alle

erogazioni degli importi stabiliti e dovrà essere rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo di ogni ente sotto la propria diretta responsabilità. L'inottemperanza alla norma sarà altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

In conclusione, risultano del tutto evidenti gli effetti che tale norma comporta per l'attività dell'ente con riguardo alla necessità di adottare soluzioni tecnico-operative che consentano un corretto adempimento del dettato, sempre e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dell'ente.

Dalla lettura della norma si evince che le erogazioni a favore di imprese ed enti pubblici o privati riguardano qualunque tipo di pagamenti, mentre per le persone fisiche o i professionisti, i pagamenti da considerare sono quelli per attribuzione di corrispettivi e compensi per prestazioni.

I dati che devono essere resi pubblici sono i seguenti:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) gli estremi dell'atto di liquidazione.

Dovranno essere uniti all'elenco il progetto selezionato, il curriculum del soggetto incaricato e il contratto o capitolato. In alternativa, può essere indicato il link dove reperire dette informazioni.

Nelle more degli adeguamenti alle strumentazioni informatiche e/o di diverse precisazioni ministeriali e/o di modifiche in sede conversione del decreto, si è stabilito che a cura di Venis, con modalità che saranno successivamente comunicate, saranno resi disponibili per ogni direzione i dati -che saranno estratti dal gestionale ASCOT CONTABILITA' - relativi alle erogazioni disposte. Ogni direzione dovrà decidere se dette informazioni sono soggette a pubblicazione ed eventualmente completarle con i dati mancanti. Al termine di dette verifiche dovranno essere redatte comunicazioni mensili con riferimento al mese precedente, contenenti i dati prima indicati da inviare nuovamente a Venis con le modalità che saranno successivamente comunicate.

Il quadro riassuntivo del mese di luglio conterrà anche le eventuali erogazioni disposte tra il 26 (data di entrata in vigore del decreto legge) e il 30 giugno c.a.

Anche nell' ipotesi in cui la Direzione non abbia liquidato alcuna spesa, la stessa riceverà, comunque, una comunicazione da parte di Venis.

I dati provenienti da tutte le direzioni saranno pubblicati nella sezione
"Trasparenza valutazione e merito" del sito del Comune.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Rita Carcò

CITTA' DI
VENEZIA



Segretario Generale

Venezia, 07/08/2012

Prot. 2012/334447

Ai sigg.ri Direttori

e, p.c.

Al Direttore Generale

Oggetto: *Pubblicazione determinazioni dirigenziali on line. Trattamento di dati personali.*

Facendo seguito a precedente comunicazione con la quale è stata data informazione della prossima pubblicazione (dal 1° settembre p.v.) sul sito istituzionale di tutte le determinazioni dirigenziali, si ritiene necessario richiamare la Vs. cortese attenzione sugli obblighi in materia di trattamento dati personali.

Al fine di scongiurare un eventuale vulnus alla tutela della riservatezza (il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte sull'argomento), soprattutto in relazione alla copiosità dei dati personali frequentemente presenti in tali tipologie di atti gestionali, si ritiene opportuno evidenziare in particolare quanto segue.

La Direzione che adotta la determinazione dirigenziale dovrà:

- nel caso in cui si debbano indicare dati personali, predisporre l'atto nel rispetto dei principi di necessità, esattezza, completezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza, rispetto alle finalità della pubblicazione;
- nel caso in cui si debba far riferimento a dati sensibili e giudiziari, predisporre e redigere la stessa (sia nell'oggetto, che nel testo del provvedimento, che nei suoi allegati) adottando tutti gli accorgimenti necessari per garantirne la protezione (oscuramento, omissis, iniziali, richiamo a relazioni riservate depositate nel fascicolo, o altre diverse modalità per rendere i dati in forma anonima).

Si ricorda in proposito che devono considerarsi dati personali tutte le informazioni relative a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente; sono invece dati sensibili tutti i dati personali idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché lo stato di salute e la vita sessuale; sono infine dati giudiziari tutti i dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

Cordiali Saluti

Il Segretario Generale

CITTA' DI
VENEZIA



Segretario Generale

Venezia, 4 dicembre 2012
n. prot. 2012/512491

Ai Direttori e Dirigenti
del Comune di Venezia

e.p.c. Al Direttore Generale

Oggetto: Amministrazione aperta - Pagamenti ex art. 18.

Gentili Direttori e Dirigenti,

Vi comunico che a partire dal 3 dicembre 2012 è disponibile l'applicativo per la pubblicazione dei mandati di pagamento così come previsto dall'art.18 "Amministrazione aperta" del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con legge n.134/2012, recante misure urgenti per la crescita del Paese.

Come anticipato durante il Comitato di Direzione di giovedì 29 novembre, per ogni pagamento si dovranno integrare le informazioni mancanti così come previsto dall'art. 18, nonché si dovrà procedere alla loro validazione al fine della pubblicazione sul sito dell'Amministrazione.

Per dette attività è stato creato un apposito *link* nella sezione "Programmi Web" di Altana denominato "Amministrazione aperta - Pagamenti ex art. 18": una volta completata e validata la singola operazione il dato del pagamento sarà automaticamente pubblicato nella pagina "Trasparenza, valutazione e merito" in una sezione che porterà lo stesso nome del predetto *link* presente in Altana.

Attualmente sono abilitati alla gestione dei mandati i Direttori e i Dirigenti per i centri di costo di competenza. Inoltre, possono accedere all'applicativo i referenti che erano stati abilitati dai rispettivi responsabili per la gestione dell'applicativo "Riaccertamento residui". Eventuali variazioni e sostituzioni di referenti possono essere gestite autonomamente dai Dirigenti responsabili dei centri di costo.

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name of the Secretary General.

Per facilitare dette operazioni, nel suddetto *link* sono state pubblicate le *slides* presentate nell'ultimo Comitato di Direzione nonché una *videolezione* esplicativa.

Si sottolinea che le attività in narrazione dovranno esaurirsi nell'arco di questo mese di dicembre.

Infine Vi ricordo che, in conformità al comma 5 dell'art. 18 in cui è stabilito che la pubblicazione del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia, a partire dal 1° gennaio 2013 le determinazioni dirigenziali saranno pubblicate all'albo pretorio *on line*.

Giova a tal fine ricordare quanto previsto al comma 5 in relazione alla pubblicazione: *"... la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104"*.

Sicura della Vostra attenta collaborazione, Vi saluto cordialmente.

Il Segretario Generale
dott. ssa Rita Carcò





Direzioni: Programmazione e Controllo – Affari Generali e Supporto Organi

Oggetto: AMMINISTRAZIONE APERTA – ART. 18 legge 7 agosto 2012, n. 134

Facendo riferimento a quanto già comunicato con nota informativa e successiva circolare del Segretario Generale, al fine di rispondere ai quesiti pervenuti, sentito in proposito il medesimo Segretario Generale, si ritiene utile fornire le seguenti ulteriori indicazioni e/o precisazioni:

I dati pubblicati, estratti direttamente dall'applicativo, sono:

- ✓ l'oggetto (del pagamento, tratto dall'oggetto della liquidazione e/o del mandato di pagamento; a tal fine si raccomanda ai firmatari degli atti di liquidazione di inserire oggetti quanto più possibile chiari e precisi, in considerazione della loro pubblicazione sul sito);
- ✓ il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- ✓ l'importo;
- ✓ l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento (nel caso presente in epraxi il dato è tratto dal firmatario della determina, in alternativa risulta essere quello inserito a mano);
- ✓ gli estremi dell'atto di liquidazione.

Gli ulteriori dati pubblicati, da inserire a cura delle Direzioni, sono:

- ✓ verifica obbligo di pubblicazione (da pubblicare: sì o no); a tal fine la valutazione sull'applicabilità della norma compete al dirigente; si ricorda anche che: le erogazioni a favore di imprese ed enti pubblici o privati riguardano qualunque tipo di pagamenti, mentre per le persone fisiche o i professionisti, i pagamenti da considerare sono quelli per attribuzione di corrispettivi e compensi per prestazioni;
- ✓ la norma o il titolo a base dell'attribuzione (tra le norme interne, per l'acquisto di beni e servizi, un riferimento frequente è il vigente Regolamento dei Contratti, per l'affidamento di incarichi, il rispettivo regolamento comunale, ecc.);
- ✓ la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario: aperta, ristretta, (le «procedure aperte», in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta e le «procedure ristrette» alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, sono procedure in genere gestite dall'ufficio contratti), negoziata (in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi; il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata), economale, diretta;
- ✓ il progetto selezionato, il curriculum del soggetto incaricato e il contratto o capitolato; in alternativa, può essere indicato il link dove reperire dette informazioni. Non si tratta di informazioni nuove da reperire, in quanto i relativi fascicoli e le determine di impegno di spesa relative contengono già tali documenti o tali elementi.

Si ricorda anche che la norma prevede:

✓ la pubblicazione avviene "in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento"; ciò sta a significare che la pubblicazione prevale, ad esempio, sulla disciplina della privacy; in occasione della pubblicazione sul sito di tutte le determinazioni dirigenziali, sono state date indicazioni agli uffici sulle corrette modalità di redazione delle stesse, differenziando i dati personali (da non oscurare, ma da diffondere con accortezza) da quelli sensibili (da oscurare).

✓ il comma quinto puntualizza che per l'attribuzione di vantaggi economici, a far data dal primo gennaio 2013, gli obblighi di pubblicazione hanno una diversa intensità, e cioè:

dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2012, la mancata pubblicazione dei dati richiesti costituisce una irregolarità formale; con la messa in produzione del nuovo applicativo si sta provvedendo ad adempiere al dettato legislativo. L'obbligo di pubblicazione riguarda tutte le attribuzioni (anche quelle inferiori a mille euro).

Per le concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare superiori a mille euro, dal 2013 la pubblicazione costituirà "condizione legale di efficacia del titolo legittimante".

Per assicurare la pubblicazione del titolo legittimante delle predette concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro, nelle more delle future modifiche all'applicativo, a decorrere dal 2 gennaio 2013, la Segreteria Generale procederà alla pubblicazione di tutte le determinazioni dirigenziali, oltre che alla pagina "Trasparenza Valutazione e Merito, all'Albo Pretorio on line, per il medesimo periodo di 10 giorni.

Per eventuali determinazioni, la cui normativa specifica di settore (o particolari esigenze) richieda di già la necessità di pubblicazione all'albo on line, sarà cura delle direzioni proponenti, come di consueto, inviare specifica richiesta di pubblicazione all'ufficio Albo Pretorio, con l'indicazione dei tempi di pubblicazione.

Dal 1° gennaio 2013, prima di dare attuazione all'atto gestionale (attraverso il provvedimento di liquidazione ed il contestuale mandato di pagamento), ciascun dirigente dovrà verificare se la pubblicazione della relativa determina sia stata già effettuata.

In particolare, per eventuali pagamenti, la cui determinazione dirigenziale di impegno di spesa, anteriore al 3 settembre 2012, non sia stata pubblicata sul sito dell'Ente, occorrerà procedere, alla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on line; a tal fine dovranno essere le singole Direzioni a richiedere esplicitamente all'ufficio Albo pretorio (tramite mail a protocollogenerale@comune.venezia.it) la pubblicazione delle determinazioni non ancora pubblicate.

A tal riguardo si ricorda che il predetto comma quinto puntualizza che "la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico".

Venezia, 9 gennaio 2013

Il Direttore
Programmazione e Controllo
dott. Maurizio Carlin

Il Dirigente
Settore Affari Generali e Supporto Organi
dott. Carlo Salvatore Sapia

FAQ

art. 18 Amministrazione aperta (legge 134 del 7 agosto 2012)

Da dove si accede all'applicativo?

All'applicativo si accede direttamente da AltanA, dalla sezione Programmi Web (vedi video lezioni).

Perché dobbiamo compilare i dati in questo applicativo?

In quanto l'art. 18 "Amministrazione aperta" inserita all'interno del Decreto Sviluppo, convertito con legge 134 del 7 agosto 2012, prevede di garantire la pubblicità in rete degli atti della P.A. che comportino "concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati.....omissis....."(comma 1), nell'ottica della trasparenza della gestione degli incentivi alle imprese e delle decisioni che comunque comportino la spendita di denaro pubblico.

In particolare, la norma prevede che la pubblicazione avvenga attraverso l'indicazione di precisi elementi ritenuti idonei a garantire l'informazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

A tal fine, la pubblicazione dovrà avvenire nell'apposita sezione dedicata a "Trasparenza, valutazione e merito" (D.Lgs n. 150/2009) con modalità tecniche e formati ispirati all'"open data" che consentano l'esportazione e la ricerca delle informazioni, anche aggregate, e sarà coordinata mediante un regolamento, da emanarsi entro il 31/12/2012, con le altre norme che già prevedono forme di pubblicità. In detto regolamento, il Governo potrà inoltre disciplinare le modalità di attuazione della pubblicazione con riferimento anche ai pagamenti periodici e per quelli diretti ad una pluralità di soggetti sulla base del medesimo titolo.

Da quando decorrono i termini?

Il comma 5 prevede che, con decorrenza 01 gennaio 2013, la pubblicazione dei dati e delle informazioni relative ad atti assunti dopo l'entrata in vigore del decreto legge (26/06/2012) costituirà "condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare" e conseguentemente la mancata pubblicazione sarà elemento ostativo alle erogazioni degli importi stabiliti e dovrà essere rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo di ogni ente sotto la propria diretta responsabilità.

Perché dobbiamo iniziare a pubblicare anche i dati del 2012?

La norma al comma dell'art. 18 prevede che i dati devono comunque essere pubblicati a partire dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo (successivamente convertito con legge 134 del 7 agosto 2012). Gli effetti diventano più stringenti, ovvero "condizioni di efficacia legale", a partire dall'1 gennaio 2013.

Se non rispetto la norma cosa succede?

L'inottemperanza alla norma sarà altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro vi abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione.

In conclusione, risultano del tutto evidenti gli effetti che tale norma comporta per l'attività dell'ente con riguardo alla necessità di adottare soluzioni tecnico-operative che consentano un corretto adempimento del dettato, sempre e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanze dell'ente.

Quali tipologie di prestazioni devono essere pubblicate?

Dalla lettura della norma si evince che le erogazioni a favore di imprese ed enti pubblici o privati riguardano qualunque tipo di pagamenti, mentre per le persone fisiche o i professionisti i pagamenti da considerare sono quelli per attribuzione di corrispettivi e compensi per prestazioni.

Quali dati devono essere pubblicati?

I dati che devono essere resi pubblici sono i seguenti:

a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali (dato già precaricato a sistema);

b) l'importo (dato già precaricato a sistema);

c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione. La concessione di un vantaggio economico ai sensi del comma 1 dell'articolo in commento non può che avere come presupposto una norma/regolamento che autorizzi l'Ente a "spendere denaro pubblico"; ad es:

- se l'ente decide di avvalersi di una consulenza, effettua una scelta discrezionale circa l'opportunità o meno di ricorrervi, ma la i presupposti normativi per l'affidamento sono costituiti dall'art. 7, c. 6, del D. Lgs n. 165/2001 nonché dai Regolamenti comunali in tema di sovvenzioni e contributi (*Regolamento per la concessione di sovvenzioni e di contributi per la promozione di attività culturali, didattico-educative, istituzionali, socio-assistenziali, sportive, sportivo-motorie e turistiche* approvato con Del. Cons. Com. del 22/23.07.1991, *Regolamento di concessione dei contributi da parte dei Consigli di quartiere* approvato con Del. Cons. Com. n.90 del 5.5.1997);

- se l'ente decide di erogare un contributo, dovrà indicare in base a quale norma legislativa o regolamentare è legittimata l'attribuzione; sarà il regolamento comunale per l'erogazione dei contributi o una norma specifica che ne legittima l'erogazione;

- se l'ente ha individuato un fornitore/prestatore di servizio a seguito di una procedura di gara la norma legittimante potrà essere individuata, ad es., all'interno del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006) o del relativo regolamento attuativo (D.P.R. 207/2010), oppure nella Legge n.488/1999, e successive modificazioni, legata ai procedimenti di acquisto tramite centrali uniche di committenza (C.O.N.S.I.P.), nel vigente regolamento comunale dei contratti, ecc.. **da integrare da parte delle direzioni (campo libero)**

d) l'ufficio e il dirigente o funzionario responsabile del relativo procedimento amministrativo (nell'applicativo sono presenti la direzione ed il CDC, oltre ai dati legati all'atto determina o altro e dati contabili di riferimento; da epraxi sarà estratto il nome del Dirigente Responsabile e la direzione di appartenenza);

e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; **da integrare da parte delle direzioni** (menu a tendina)

f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio. **da integrare da parte delle direzioni** (menu a tendina più allegati da inserire: documenti a progetto, curriculum vitae, contratto e capitolato)

Chi può aggiornare i dati nell'applicativo?

Per l'aggiornamento dei dati il Direttore potrà avvalersi di un referente (come avvenuto per l'applicativo Residui).

Dove saranno pubblicati questi dati ?

I dati provenienti da tutte le direzioni, caricati nell'applicativo, saranno pubblicati nella sezione "Trasparenza valutazione e merito" del sito del Comune.

Comitato di Direzione
Presentazione del gestionale
ai fini della pubblicazione
art. 18 Decreto Sviluppo

Comune di Venezia : Sezione "Trasparenza, valutazione e merito"

VENIS

Home

Trasparenza

Pubblicazioni di Matrimonio

Sportello Trasportatore

PAT

Comune di Venezia - Portale dei servizi




Trasparenza

Benvenuto nella pagina della Trasparenza del Portale dei Servizi del Comune di Venezia.

- [Consulta l'Albo Pretorio](#)
- [Consulta le Delibere di Consiglio](#)
- [Consulta le Delibere di Giunta](#)
- [Consulta le Determinazioni Dirigenziali](#)

CITTA' DI
VENEZIA



VENIS

Visualizza la versione mobile del sito
@ Comune di Venezia

<http://portale.comune.venezia.it/deliberazioni>

Intranet comunale : Perfezionamento Dati Contabili

VENIS

ALTANA
Home Pagina Intranet

Perfezionamento Dati Contabili

- IMPEGNI
- MANDATI
- Referenti
- Utenti Admin
- Estrazioni
- Logout

Integrazione dati su Mandati di Pagamento

CIC/RUP:

Data mandato dal:

(le date vanno inserite nel formato gg/mm/aaaa)

al:

== tutti ==

Cerca

N. elementi trovati: impostare criteri di ricerca

VENIS

<http://residui.comune.venezia.it/>

**Dati da pubblicare nell'ambito della sezione "Trasparenza
valutazione e merito" presente all'interno del sito del
Comune:**

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali (*)
- b) l'importo (*)
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione (**)
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo (*)
- e) la modalita' seguita per l'individuazione del beneficiario (**)
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonchè al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio (**)


(*) dati ottenuti automaticamente dal Sistema Informativo Comunale

(**) informazioni da registrare a procedura a cura del Dirigente Responsabile

EPRAXI

MANDATI ART. 18

ASCOT CONTABILITA'



Art. 18 - Amministrazione aperta del D. L. 83/2012 - recante Misure urgenti per la crescita del Paese (convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 134)